



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 27 febbraio 2021 - n. 710

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio del comune di Valgoglio (BG). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 27 febbraio 2021 - n. 710

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio del comune di Valgoglio (BG). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prof. n. 644 dell'8 gennaio 2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prof. n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prof. n. 4761 dell'8 febbraio 2021 «Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2: integrazione dei dati di

genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prof. n. 5616 del 15 febbraio 2021 «Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2»;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto di quanto emerso nella seduta del 27 febbraio 2021 della Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia istituita con la d.g.r. n. 3243 del 16 giugno 2020 sulla base della documentazione e delle evidenze esposte dall'ATS Bergamo in merito al numero di casi COVID-19 positivi nel Comune di Valgoglio (BG) ossia 30 soggetti positivi su una popolazione di 580 abitanti, 4 nuovi soggetti positivi accertati nella giornata del 26 febbraio 2021 e 6 nuovi soggetti positivi accertati nella mattina del 27 febbraio 2021;

Dato atto che, con nota del 27 febbraio 2021, la DG Welfare, sulla base dei predetti elementi, ha ravvisato la opportunità di applicare le misure previste dall'art. 3 del d.p.c.m. del 14 gennaio 2021;

Tenuto conto che la stessa Commissione indicatori nella seduta del 19 febbraio 2021 ha raccomandato per i Comuni la cui situazione epidemiologica comporta l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del d.p.c.m. del 14 gennaio 2021 l'adozione di ulteriori misure di prevenzione dalla diffusione del contagio;

Considerato che la situazione epidemiologica conferma le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali e delle predette raccomandazioni della Commissione indicatori, adottare i provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio del predetto Comune, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio;

Preso atto che restano ferme le misure di cui al d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

Dato atto di quanto riportato nel Report n. 41 di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 febbraio 2021;

Sentito il Ministro della Salute;

Sentito il Prefetto di Bergamo al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentito il Sindaco del Comune di Valgoglio (BG);

ORDINA

Art. 1

(Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio del Comune di Valgoglio (BG))

A decorrere dalle ore 18.00 del 28 febbraio 2021 e fino al 7 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Valgoglio (BG), sono adottate le seguenti misure:

1. si applicano le misure previste dall'art. 3 del d.p.c.m. 14 gennaio 2021;
2. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nonché le scuole dell'infanzia e primaria aventi sede nel territorio del predetto Comune. Nelle scuole del Comune predetto resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020;
3. è fortemente raccomandato che le scuole di ogni ordine e grado aventi sedi in territori della Lombardia diversi dal Comune di Valgoglio dispongano la didattica a distan-

za per i propri studenti residenti o domiciliati nel predetto Comune;

4. non è consentito ai residenti nel territorio del Comune di Valgoglio di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dal predetto Comune;
5. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio del Comune di Valgoglio di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio del predetto Comune;
6. si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del d.p.c.m. del 14 gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio del predetto Comune, nonché in relazione ai dipendenti, ivi residenti o domiciliati, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia;
7. è fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nel Comune di Valgoglio;
8. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel predetto territorio comunale.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le misure di cui al d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

Il presidente
Attilio Fontana